

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° al 7 novembre 2024)

INDICE

GELMETTI, ZEDDA: sulle spese per comunicazione della società Acciaierie d'Italia di Taranto negli anni 2020-2023 (4-01557) (risp. URSO, *ministro delle imprese e del made in Italy*) Pag. 1275

MAGNI: sulla figura del cancelliere esperto di tribunale (4-01475) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) 1277

SCALFAROTTO: sulla nomina di tre nuovi commissari straordinari della società Condotte d'Acqua S.p.A. (4-01545) (risp. URSO, *ministro delle imprese e del made in Italy*) 1281

---

GELMETTI, ZEDDA. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'acciaieria di Taranto, la più importante d'Italia, potenzialmente la più grande d'Europa, è gestita dal 2021 da Acciaierie d'Italia S.p.A., società partecipata per il 62 per cento dal gruppo ArcelorMittal e per il 38 per cento dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia);

il 20 febbraio 2024, su istanza del socio pubblico Invitalia, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha ammesso Acciaierie d'Italia alla procedura di amministrazione straordinaria a fronte delle conclamate inadempienze;

diverse fonti stampa hanno pubblicato articoli e documenti che rappresentano la situazione contabile e industriale particolarmente difficile e compromessa della società, rendendo noti in particolare i costi di comunicazione sostenuti durante la gestione dell'amministratore delegato Lucia Morselli;

dal 2020 ad oggi sembra che siano stati spesi oltre 4 milioni di euro per i servizi di comunicazione e consulenza strategica resi dalla società Lifonti & Company S.r.l., di cui 2 milioni solo nel 2023 nonché, nel medesimo quadriennio, quasi mezzo milione di euro per i servizi forniti dalle agenzie di stampa nazionali,

si chiede di sapere se esista un resoconto dettagliato delle attività svolte per Acciaierie d'Italia dalla società di comunicazione Lifonti & Company, e se il Ministro in indirizzo ritenga che le spese per la comunicazione sostenute da Acciaierie d'Italia, in un momento in cui la società versava in una situazione di acclarato dissesto economico e le prospettive industriali erano seriamente compromesse, fossero il frutto di una scelta aziendale utile e proficua.

(4-01557)

(29 ottobre 2024)

RISPOSTA. - Come noto, nell'aprile 2021 Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy S.p.A., la società affittuaria dei rami di azienda di ILVA in amministrazione straordinaria. La sottoscrizione del capitale è avvenuta in attuazione dell'accordo di coinvestimento tra Arcelor Mittal holding S.r.l., Arcelor Mittal SA e Invitalia risalente alla fine del 2020. A seguito dell'adesione all'aumento di capitale, Invitalia ha acquisito il 50 per cento dei diritti di voto di AM InvestCo Italy, che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia holding S.p.A." (ADI). L'attuale Governo è intervenuto sin dal suo insediamento per assicurare la continuità produttiva del complesso ex ILVA, in considerazione del rilievo che la produzione di acciaio riveste per gli interessi nazionali. Dopo il "decreto Ilva" con il quale sono state ripristinate le condizioni di operatività per l'azienda ed è stato fornito il necessario supporto finanziario, a febbraio, su richiesta del soggetto pubblico, si è intervenuti mettendo in amministrazione straordinaria la società che gestiva gli stabilimenti ex ILVA, cioè Acciaierie d'Italia, e nominando i commissari.

Gli interroganti entrano nel dettaglio della situazione contabile trovata dai nuovi commissari. In particolare, si soffermano sulle spese sostenute da Acciaierie d'Italia per attività di comunicazione svolte dalla società Lifonti & Company S.r.l. Sul punto, sono stati sentiti direttamente i commissari, i quali rappresentano che queste spese sono state sostenute dalla gestione precedente e confermano che i servizi di comunicazione per la società Acciaierie d'Italia, fino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, sono stati effettivamente forniti dalla citata società Lifonti & Company, la quale risulterebbe essersi avvalsa di un subfornitore. A seguito di un primo approfondimento, i commissari riferiscono che, dal 1° ottobre 2018 al 26 agosto 2024, sono stati spesi, per attività di comunicazione, oltre 4,5 milioni di euro, così distribuiti: 4.418.337,50 euro per Acciaierie d'Italia, di cui 2 milioni solo nel 2023, come correttamente riferito dagli interroganti; 12.200 euro per Acciaierie d'Italia Energia; 81.499,95 euro per Acciaierie d'Italia holding. Oltre alle spese di comunicazione sopra indicate, sono state sostenute, nello stesso periodo, anche spese per agenzie di stampa e per la rassegna stampa, per ulteriori 357.942 euro.

I commissari dichiarano di aver revocato il mandato alla società e che sono in corso verifiche ad ampio spettro su questa e su altre spese della precedente gestione, che a prima vista appaiono effettivamente spropositate. Sembrerebbero delinarsi scelte contabili e gestionali gravemente irresponsabili, soprattutto perché effettuate, come sottolineato nell'interrogazione, in un momento in cui la società versava in una situazione di acclarato dissesto economico e le prospettive industriali erano seriamente compromesse. Gravemente irresponsabili anche perché vengono sprecate risorse, ivi comprese quelle pubbliche, in un comparto produttivo strategico per gli interessi nazionali. Infatti, l'acciaio interessa, direttamente o indirettamente, tutta l'industria e, se l'Italia è oggi il secondo polo manifatturiero d'Europa dopo la Germania, lo è perché a monte c'è stata una industria siderurgica che ha permesso all'industria italiana di svilupparsi.

Peraltro, la Procura di Taranto sta indagando per truffa allo Stato sotto la precedente gestione di Acciaierie d'Italia. Bisogna attendere l'esito dell'*iter* giudiziario. Nel frattempo, il lavoro dei commissari prosegue su diversi fronti, nell'interesse degli stabilimenti e della siderurgia italiana nel suo complesso. Infatti, in questo breve arco temporale, sono intervenuti per ristabilire le condizioni per creare valore agli impianti. Si è sulla strada del ripristino delle attività produttive in piena salvaguardia sia della tutela ambientale che dei lavoratori.

Al contempo, il Governo ha attivato le procedure per la vendita degli *asset* ex ILVA. Nel bando di vendita, sono state chieste, agli imprenditori interessati, manifestazioni che contenessero elementi di garanzia a favore dell'occupazione, misure di ricaduta sulle comunità locali ed espressi riferimenti alla decarbonizzazione degli impianti. Il 20 settembre 2024 sono arrivate 15 manifestazioni di interesse da parte di *player* nazionali e internazionali: 3 con riferimento all'intero complesso aziendale, 10 con riferimento a singoli rami di azienda, 2 con riferimento a un singolo bene. Nel frattempo si è aperta la seconda fase della procedura, ossia l'avvio della fase di *due diligence* per l'ammissione dei soggetti interessati a presentare, entro novembre, le proprie offerte vincolanti, corredate da un serio piano ambientale di riconversione sostenibile e un piano industriale che tratti delle prospettive produttive, occupazionali e sociali. Inoltre, potranno essere coinvolti altri investitori che intendano aggiungersi a questi, in cordata o con singole proposte. Dopo la ricezione delle offerte vincolanti, seguirà una fase di rilancio. L'auspicio è che per marzo 2025 si possa realisticamente concludere, salvo imprevisti, la vendita dell'ex ILVA, dunque, appena un anno dopo l'intervento di commissariamento.

Si auspica che la procedura possa chiudersi con l'assegnazione di tutto l'*asset* produttivo in blocco ad un unico *player*, che abbia le capacità per garantire solidità produttiva e occupazionali agli stabilimenti dell'ex ILVA. Troppo tempo è stato perso e troppi errori sono stati fatti. Questo Governo vuole chiudere questo capitolo, assicurando concretamente un futuro produttivo ed occupazionale agli stabilimenti ex ILVA.

*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*

URSO

(7 novembre 2024)

MAGNI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il cancelliere è una figura professionale che possiede una preparazione sia teorica che pratica nel campo del diritto, dimestichezza nella gestione dei processi e delle connesse problematiche, con compiti di collabo-

razione col magistrato, come l'assistenza nell'attività istruttoria, nel dibattimento nonché nella redazione dei verbali, assieme a capacità di coordinamento del lavoro con assunzione diretta di responsabilità;

il contratto collettivo nazionale integrativo del 29 luglio 2010, stipulato tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali, lo inquadra tra il personale non dirigenziale, rendendo questo profilo parte dell'area II, ovverosia "assistente amministrativo";

il decreto ministeriale 9 novembre 2017 ha rimodulato diversi profili del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, incluso quello del cancelliere, rinominandolo "esperto" attribuendogli un'attività di collaborazione qualificata col magistrato, con compiti di raccordo tra quest'ultimo e le cancellerie, con un ruolo maggiormente rappresentativo dell'amministrazione verso l'esterno attraverso attività quali "conformizzazione degli atti", "procura di accettazione e rinuncia all'eredità", "redazione inventari", "redazione schede casellario" e "procedura di liquidazione delle spese della giustizia";

il cancelliere è anche figura centrale dell'ufficio del processo: i contratti di assunzione gli attribuiscono compiti di coordinamento degli uffici per il processo, pur inquadrati in area III;

la rimodulazione del profilo ha evidenziato caratteristiche sovrapponibili con quelle del funzionario giudiziario, appartenente all'area III del contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto integrativo funzionari, e lontane dalle altre figure presenti nell'area II del contratto, attuale inquadramento di questa professionalità;

data l'importanza di questa figura professionale, e la sua carenza nei tribunali nazionali, nel 2020 è stato indetto un concorso per assegnare 2.700 posti di cancelliere esperto, dando la possibilità di partecipare, date le alte competenze richieste dal ruolo, ad assistenti con almeno 4 anni di esperienza nel ruolo (di fatto ce ne sono voluti 22 per essere ammessi, perdendo poi la fascia economica precedentemente acquisita e spesso sede), giudici di pace, vice procuratori onorari ed avvocati con due anni di iscrizione all'albo (ma in realtà hanno potuto parteciparvi solo quelli con iscrizione superiore ai 12 anni);

nonostante le nuove assunzioni l'attuale volontà del Ministro in indirizzo sarebbe la soppressione sostanziale della figura professionale del cancelliere esperto, come appreso dalla bozza "Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria", datata 25 luglio 2024, svuotandola e parificandola al ruolo di semplice assistente di area II, attribuendo agli 8.000 attuali assistenti una riqualificazione solo nominativa e vanificando quella dei cancellieri attuali;

le persone che hanno abbandonato la loro posizione lavorativa per partecipare al concorso, con l'ottica di una progressione professionale ed economica, si ritroverebbero a svolgere una mansione depotenziata, disallineata con la propria professionalità, oltre a non essere inquadrati correttamente nell'area III pur svolgendone molte funzioni;

la notizia ha provocato una forte agitazione nella categoria, portando alla creazione del comitato cancellieri esperti, per l'attuazione di futuri presidi e manifestazioni a propria tutela;

negli ultimi anni numerosi cancellieri, e altre figure professionali dell'amministrazione della giustizia, hanno preferito trasferirsi ad altri Ministeri, per una maggiore tutela e possibilità di crescita: questa soppressione potrebbe portare a nuove perdite d'organico;

è evidente che il cancelliere esperto ricopre una funzione di responsabilità, gestione e coordinamento unica e fondamentale all'interno dell'amministrazione giudiziaria, e risulta impensabile la sua soppressione;

è indispensabile un corretto inquadramento per riconoscerne giuste opportunità di progressione professionale nonché un compenso economico adeguato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere le necessarie iniziative volte a riconoscere alla figura dei cancellieri esperti il giusto inquadramento professionale nell'area III del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali;

se intenda quantificare lo stanziamento finanziario necessario per il giusto adeguamento del loro compenso economico.

(4-01475)

(30 settembre 2024)

RISPOSTA. - Come già riferito nelle risposte ad interrogazioni di analogo tenore, fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale. Il competente Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni volte alla valorizzazione professionale del personale amministrativo, anche attraverso la costruzione di percorsi di carriera mirati che riconoscano la competenza e l'esperienza maturata nel rispetto del qua-

dro normativo di riferimento e secondo una corretta impostazione delle relazioni sindacali.

Venendo alla specifica questione sollevata si rimarca che non è avvenuta alcuna soppressione della figura professionale del cancelliere esperto. La contrattazione integrativa, oggetto ancora di trattativa sindacale, non può discostarsi o porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale della quale deve rispettare i vincoli ed i limiti da quest'ultima stabiliti. Il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale enucleando le 4 aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali. L'art. 18 del medesimo contratto collettivo, al comma 2, impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area II nella nuova area assistenti.

La figura del cancelliere esperto ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la sua collocazione nell'area II e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale, nella nuova area assistenti. Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui seconda area ricomprende il profilo del cancelliere esperto, generalmente inteso. Ragionando diversamente si determinerebbe un netto disallineamento con le previsioni del comparto funzioni centrali. È lo stesso contratto collettivo nazionale a prevedere, inoltre, che in sede di contrattazione integrativa vengano individuate, all'interno di ciascuna area, le apposite "famiglie professionali", le quali delineano ambiti professionali omogenei corrispondenti alla fungibilità delle mansioni ed esigibilità, in cui confluiranno necessariamente più profili professionali.

Si segnala che, in sede di contrattazione integrativa, sono al vaglio ipotesi di accordo che, qualora dovessero incontrare il necessario quanto opportuno consenso delle parti sindacali, potrebbero condurre alla procedura comparativa prevista dall'art. 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come recepito dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale, che al comma 6 così recita: "In applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza". In tal modo i dipendenti, non in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso all'area dall'esterno con almeno 10 anni di esperienza e i dipendenti con il titolo di studio previsto per l'accesso all'area funzionari con almeno 5 anni di esperienza maturata, potrebbero beneficiare del passaggio di area.

Si rimarca ancora che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data

25 settembre 2024, il Ministero ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(7 novembre 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

con il decreto ministeriale del 6 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2024, n. 2017, il Ministro in indirizzo, Adolfo Urso, ha deciso di nominare, come commissari straordinari della Società italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., Francesco Paolo Bello, Alfonso Di Carlo e Michele Onorato, dopo la revoca dei precedenti commissari Giovanni Bruno, Gianluca Piredda e Matteo Uggetti;

organi di stampa riportano come Francesco Paolo Bello sia un ex socio del Ministro, avendo collaborato in passato con una società dello stesso Ministro, nonché in altri contesti lavorativi;

per quanto concerne la revoca dei tre precedenti commissari di Condotte d'Acqua, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il 18 ottobre scorso, ha sospeso la revoca di Giovanni Bruno, Gianluca Piredda e Matteo Uggetti, quest'ultimo, peraltro, già dimissionario; la sentenza, inoltre, è stata confermata il giorno successivo dal Consiglio di Stato, a cui aveva fatto ricorso il Ministro in indirizzo;

secondo gli organi di stampa Giovanni Bruno, nei giorni scorsi, avrebbe presentato un esposto alla Procura di Roma denunciando come i vertici del dicastero in indirizzo abbiano rappresentato ai commissari l'ipotesi che, se avessero rassegnato le dimissioni spontanee, ci sarebbe stato un riconoscimento economico per il lavoro svolto, mentre in caso contrario, si sarebbe proceduto alla revoca degli incarichi: si deve tuttavia ricordare come i commissari straordinari, nominati in procedure fallimentari, possano essere rimossi solo per giusta causa, non trattandosi di cariche di tipo fiduciario;

sempre secondo gli organi di stampa, il Ministro in indirizzo avrebbe deciso di provvedere alla sostituzione degli attuali commissari perché "colpevoli" di aver operato contro gli interessi della commissariata

Condotte d'Acqua nella cessione delle quote che questa deteneva in Euro-link;

a parere dell'interrogante è doveroso, per il Ministro, chiarire in modo esaustivo e completo le motivazioni che lo hanno spinto alla revoca degli attuali commissari (sospesa dalla giurisdizione amministrativa), al fine di fugare ogni dubbio circa l'eventuale messa in opera di una concezione proprietaria delle proprie prerogative istituzionali, consistente nel favorire l'attribuzione di incarichi sulla base di rapporti meramente personali,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che siano veri i fatti riportati in premessa;

quali siano le reali motivazioni che hanno spinto alla revoca dei tre commissari straordinari di Condotte d'Acqua e quali siano stati i criteri professionali utilizzati per la nomina di Francesco Paolo Bello come commissario straordinario.

(4-01545)

(23 ottobre 2024)

RISPOSTA. - In premessa è opportuno chiarire che il decreto ministeriale del 6 settembre 2024 non ha, in alcun modo, disposto la revoca dei precedenti commissari straordinari di Condotte d'Acqua S.p.A. I commissari Giovanni Bruno, Gianluca Piredda e Matteo Uggetti erano infatti già cessati dalla carica a far data dall'emissione del decreto del Tribunale di Roma del 26 luglio 2024 che dichiarava cessata l'attività d'impresa della Condotte d'Acqua, nonché delle altre società del gruppo, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (legge Prodi-bis). L'art. 73 stabilisce, infatti, che, qualora sia avvenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Lo stesso articolo, inoltre, prevede che, a far data dal decreto, l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.

Anche se, già dalla lettura dell'art. 73, emerge la sussistenza di una "doppia anima" della procedura di amministrazione straordinaria (una conservativa-riorganizzativa e un'altra liquidatoria-satisfattiva), la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2018, cui il decreto di nomina dei precedenti commissari (decreto ministeriale 6 agosto 2018) fa rinvio, prevede espressamente che "La nomina dei commissari straordinari sarà inoltre limitata, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, al periodo di esecuzione del programma della procedura, nel presupposto che nella fase propriamente concorsuale possa esse-

re più opportuno proporre alla procedura professionalità specificamente orientate alle finalità liquidatorie. Pertanto, per le procedure che adottano il programma di cessione dei complessi aziendali, l'incarico sarà conferito con scadenza alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del d.lgs. 270/99. Nel caso di gruppi di imprese si assumerà quale termine finale dell'incarico la data dell'ultimo decreto di cessazione dell'esercizio nell'ambito delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura".

La previsione in ordine al limite temporale di durata dell'incarico è contenuta non solo nella direttiva del 19 luglio 2018, espressamente richiamata dal decreto di nomina della precedente terna commissariale di Condotte d'Acqua in amministrazione straordinaria, ma anche nella direttiva dell'11 maggio 2023, che sostituisce le precedenti, la cui conoscenza non può non essere nota (ciò sarebbe grave) ai commissari straordinari Bruno, Piredda e Uggetti. Pertanto, l'intervenuta cessazione dalla carica di commissario non è conseguenza del provvedimento dello scorso 6 settembre 2024, bensì conseguenza automatica dell'emissione del decreto di chiusura della fase di esecuzione dei programmi di cessione dei complessi aziendali emesso dal Tribunale di Roma lo scorso 26 luglio.

Inoltre, sul ricorso presentato dal professor Bruno e dal dottor Piredda avverso il decreto di nomina dei nuovi commissari il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non si è ancora pronunciato nel merito, ma si è limitato ad emettere un'ordinanza che sospende in via cautelare il provvedimento impugnato. Tale ordinanza è stata impugnata al Consiglio di Stato, che ha fissato la camera di consiglio per la discussione dell'appello cautelare per il 7 novembre 2024. Si attende con doveroso rispetto il pronunciamento dei giudici amministrativi in merito alla legittimità delle scelte operate dal Ministero.

Per quanto concerne le notizie di stampa relative all'esposto che il professor Giovanni Bruno avrebbe presentato alla Procura di Roma denunciando presunte pressioni per ottenere le dimissioni del collegio commissariale, non vi è alcuna notizia ufficiale, non si può che constatare come la ricostruzione dei fatti riportata da organi di stampa non corrisponda alla realtà di quanto accaduto. Il Ministero è istituzionalmente preposto alla vigilanza sull'operato dei commissari delle procedure straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza, e proprio nello svolgimento di tale attività di vigilanza gli uffici hanno chiesto chiarimenti documentali e convocato i commissari di Condotte d'Acqua in amministrazione straordinaria in merito ad operazioni di cessione degli *asset* societari condotte con modalità che non rispondono ai canoni di corretta, diligente e prudente gestione della procedura.

Paradossale è l'accusa mossa agli uffici del Ministero di aver fatto leva sulla liquidazione dei compensi spettanti ai commissari per l'attività professionale svolta al fine di favorire le loro dimissioni spontanee; si tratta

di una rappresentazione dei fatti priva di qualunque fondamento (come si dimostrerà nelle sedi competenti) e che è tanto più irrealistica in considerazione dell'abnorme richiesta di liquidazione avanzata dai commissari, complessivamente pari a circa 33 milioni e 900.000 euro. Quasi 34 milioni di euro. Si tratta di una richiesta spropositata in quanto elaborata in violazione dei parametri prescritti dal decreto ministeriale 3 novembre 2016, così come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 21 giugno 2021, che detta i criteri di quantificazione dei compensi dei commissari straordinari e in ogni caso assolutamente dissonante con l'indirizzo che si è costantemente seguito nella liquidazione dei compensi, ispirato a principi di rigore e di sana gestione della cosa pubblica. Indirizzo che il Ministro ha mantenuto, anzi rafforzato, anche nella proposta di riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria che a breve verrà sottoposta all'esame del Senato, nella quale si proporrà l'adozione di nuovi criteri di quantificazione dei compensi degli organi delle procedure informati a principi di equità e sobrietà.

Sempre dagli organi di stampa si è appreso dell'esistenza di registrazioni clandestine realizzate nel corso di riunioni tenutesi negli uffici del Ministero, nelle stanze di un Ministro e parlamentare. Qualora tale circostanza dovesse trovare conferma, ciò rappresenterebbe un fatto gravissimo, un *vulnus* al corretto svolgimento dell'azione amministrativa, tanto da far ipotizzare l'esistenza di un disegno preordinato a screditare, non tanto l'immagine di funzionari pubblici che doverosamente esercitano il proprio ruolo a tutela dell'interesse generale, quanto la credibilità e l'autorevolezza delle istituzioni repubblicane. È per questo motivo che il Ministro ha presentato un esposto alla magistratura, al fine di tutelare gli interessi dell'amministrazione che rappresenta e le persone che con grande spirito di servizio vi lavorano.

Quanto alla cessione delle quote detenute da Condotte d'Acqua in amministrazione straordinaria in Eurolink S.c.p.a., concessionaria per la progettazione ed esecuzione del ponte sullo stretto di Messina, pur trattandosi di vicenda che non è stata posta alla base dell'*iter* motivazionale del provvedimento di nomina dei nuovi commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria, si ritiene comunque opportuno rappresentare quanto segue. I commissari Bruno, Piredda e Uggetti, infatti, hanno in un primo momento posto in vendita il "ramo *core*" di Condotte d'Acqua, il quale originariamente comprendeva i lotti "Algeria", "opere civili e infrastrutture" e "concessioni". All'esito della procedura di evidenza pubblica indicata ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999, è stata individuata, quale cessionaria, la Imprecim S.r.l. Tuttavia, nel contratto di cessione successivamente negoziato tra le parti è stata inserita anche la partecipazione in Eurolink citata, non accompagnando tale operazione dalle adeguate forme di pubblicità prescritte dal decreto.

Inoltre, fatto ancor più meritevole di censura, la cessione della partecipazione in Eurolink è avvenuta per un valore determinato da una pe-

ria di stima risalente al 2021, sebbene il Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2023 avesse approvato il decreto-legge con il quale era stato deliberato di riavviare la procedura per la realizzazione del ponte sullo stretto, come da comunicato stampa pubblicata in pari data, circostanza questa che imponeva ben più alta valutazione del ramo d'azienda. È quantomeno singolare la tempistica a dir poco accelerata che ha portato i commissari straordinari a stipulare il contratto di cessione della partecipazione di Eurolink in data 30 marzo 2023, non ritenendo opportuno attendere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dello stesso decreto-legge, avvenuta il giorno successivo (31 marzo 2023), circostanza che, inevitabilmente, avrebbe comportato una significativa rivalutazione del cespite oggetto di cessione.

Nel doveroso esercizio del potere di vigilanza che compete al Ministero e a tutela delle ragioni del ceto creditizio, tra i quali spicca anche il Ministero dell'economia e delle finanze, titolare di un credito di circa 60 milioni di euro, e più in generale a tutela del principio di legalità che deve informare l'azione amministrativa, i competenti uffici del Ministero hanno attivato un procedimento finalizzato all'eventuale annullamento in autotutela dell'autorizzazione alla cessione della partecipazione in Eurolink. Nel corso di tale procedura di autotutela è stata richiesta ai commissari straordinari una perizia aggiornata per stabilire il reale valore della partecipazione. All'esito di una procedura comparativa, i commissari hanno individuato un professionista cui affidare l'incarico, che nel giugno 2024 ha depositato una perizia stimando il valore della partecipazione in un *range* ricompreso tra un importo positivo di 4,5 milioni di euro e addirittura un importo negativo di 5,2 milioni di euro. Tale stima è stata sottoposta alla valutazione di altro professionista individuato dal Ministero, facente parte degli esperti che operano a supporto della struttura interministeriale per le crisi d'impresa, il quale invece ha valutato il valore della partecipazione in un *range* ricompreso tra 43,15 e 14,24 milioni di euro.

Le circostanze descritte, evidentemente sintomatiche di una gestione ispirata quanto meno a scarsa diligenza, hanno determinato il Ministro a chiedere, il 7 luglio 2024, alla competente struttura ministeriale di avviare il procedimento di revoca dell'organo commissariale di Condotte d'Acqua ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Tale procedimento, tuttavia, non è stato formalmente instaurato poiché, nelle more, è intervenuto il già richiamato decreto del Tribunale di Roma del 26 luglio 2024, con conseguente automatica decadenza dell'organo commissariale, che, in virtù delle medesime circostanze, il Ministro ha ovviamente deciso di non confermare per la fase liquidatoria.

Si ritiene opportuno segnalare che il sopravvenuto elevato livello di attenzione su questa procedura di amministrazione straordinaria ha rivelato l'esistenza di indagini giudiziarie che avevano coinvolto nel passato il professor Giovanni Bruno, ben note al Parlamento in ragione della domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione re-

lativa al procedimento penale riguardante la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo Eldo S.p.A.

Da ultimo, per quanto concerne le affermazioni contenute nell'interrogazione in merito all'avvocato Bello, si conferma quanto già evidenziato in altra sede, vale a dire che il professionista non è mai stato in alcun modo socio in società nelle quali il Ministro abbia detenuto partecipazioni. L'avvocato Francesco Paolo Bello è stato nominato commissario straordinario di Condotte d'Acqua in amministrazione straordinaria, unitamente al professor Alfonso Di Carlo e al professor avvocato Michele Onorato, in quanto tali stimati professionisti, iscritti nell'apposito elenco di candidati al ruolo di commissario straordinario detenuto presso il Ministero, hanno competenze ed esperienze professionali tra loro complementari e ritenute adeguate allo svolgimento delle incombenze specifiche della fase liquidatoria di questa procedura di amministrazione straordinaria. I professionisti, infatti, hanno dato prova nella propria carriera di aver saputo svolgere i numerosi incarichi loro affidati, in ambito sia pubblico sia privato, con estrema diligenza, professionalità, competenza e serietà.

*Il Ministro delle imprese e del made in Italy*

URSO

(4 novembre 2024)

---